

Appalti Pubblici e Direttive Europee: i paletti per la redazione del nuovo Codice

02/02/2016



Entro il **18 aprile 2016** dovrà essere adottato il decreto legislativo che riformerà il mondo degli appalti in Italia recependo le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come previsto dalla **Legge 28 gennaio 2016, n. 11** recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (*Gazzetta Ufficiale 29/01/2016, n. 23*).

Come previsto dalla legge delega, sono previsti due step:

- il 18 aprile 2016 per la pubblicazione del decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
- il 31 luglio 2016 per la pubblicazione di un altro decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo che rispetti i principi ed i criteri direttivi generali previsti nella legge delega.

Il decreto di recepimento delle direttive, oltre ad abrogare il DLgs n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010, prevederà l'emanazione delle **linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC** e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Nelle more della pubblicazione del decreto di riordino, la legge delega ha previsto che dal 13 febbraio 2015 (data di entrata in vigore della legge) è **vietata** negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale (articolo 176 del codice), l'attribuzione **di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale**. Il divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

Di seguito i paletti più interessanti che il Governo dovrà tenere in considerazione per la predisposizione del nuovo Codice:

- divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive;
- previsione di **disposizioni** concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori **da applicare in occasione di emergenze di protezione civile**, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali;
- previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
- revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico;
- revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza;
- introduzione di misure volte a **contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera**, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali;

- utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del **critero dell'offerta economicamente più vantaggiosa**;
- creazione, presso l'ANAC, di un **albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione**, prevedendo, tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse;
- revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi;
- **valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione** e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di **modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato**, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
- **revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti**;
- **razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato**;
- **revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento**;
- **miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica**, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il **divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti**, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti;
- **valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale**;
- avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;
- introduzione di **forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale** aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**